





**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
Dottor Antonio Mazzeo  
SEDE



Proposta di Legge

**Interventi di sostegno per la riqualificazione e  
la manutenzione delle strade forestali**

Luciana Bartolini

Elisa Montemagni

## **Sommario**

Preambolo

Art.1 Finalità ed oggetto

Art.2 Contributi

Art.3 Requisiti per l'accesso ai contributi

Art.4 Procedura e criteri per la concessione dei contributi

Art.5 Revoca dei contributi

Art.6 Norma finanziaria

## **PREAMBOLO**

### **Il Consiglio regionale**

Visto l'art. 117, comma 4, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Visto il Regolamento 8 Agosto 2003, n. 48 (Regolamento forestale della Toscana)

### **Considerato che,**

1. la viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, (Testo unico forestale) garantisce la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso e la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche;
2. sempre di più si registrano, da parte delle associazioni e dei soggetti interessati, gli appelli alla Regione affinché intervenga con gli strumenti disponibili per impedire che l'incuria e il maltempo provochino danni ambientali a catena;
3. dunque si ritiene necessario rafforzare, mediante la concessione di contributi regionali, il sostegno agli enti e soggetti cui compete la gestione di strade forestali, piste forestali e impianti o piazzali permanenti per favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione e di manutenzione della viabilità forestale;

## **APPROVA la presente legge**

### **Art. 1**

#### **Finalità e oggetto**

1. La Regione nell'ambito delle politiche volte a favorire la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, promuove la riqualificazione e la manutenzione delle strade, piste forestali e imposti o piazzali permanenti, come definiti dall'articolo 45 comma 1 del regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana) e di seguito complessivamente denominati "strade forestali".
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la presente legge prevede la concessione di contributi a favore di enti pubblici e soggetti privati, proprietari o, in base a titolo diverso, possessori di strade forestali e stabilisce i requisiti di accesso ed i criteri per l'attribuzione dei contributi.

### **Art. 2**

#### **Contributi**

1. La Giunta regionale eroga a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2, un contributo fino ad un massimo di euro 50,000,000 per ciascun intervento.
2. Con deliberazione, la Giunta regionale definisce le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi nonché le modalità operative e i tempi per l'attuazione degli interventi.

### **Art.3**

#### **Requisiti per l'accesso ai contributi**

1. Per accedere ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 1 presentano domanda agli uffici competenti della Giunta regionale, cui è allegato il progetto esecutivo dell'intervento da realizzare.
2. I beneficiari del contributo non devono aver goduto, nei tre anni precedenti, di altre misure regionali aventi le medesime finalità.

### **Art. 4**

#### **Procedura e criteri per la concessione e dei contributi**

1. La concessione dei contributi avviene sulla base di procedura valutativa con graduatoria finale, previa pubblicazione di avviso pubblico.
2. Per la valutazione dei progetti sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:
  - a) finalizzazione alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e ad altre avversità atmosferiche;
  - b) finalizzazione alla messa in sicurezza della viabilità forestale in relazione alla sua pericolosità;
  - c) finalizzazione al recupero della viabilità forestale in relazione al suo stato di degrado;
  - d) finalizzazione ad una maggiore fruibilità delle strade forestali.
3. Si applica il criterio cronologico di presentazione delle domande solo in caso di parità di punteggio.

## **Art. 5**

### **Revoca dei contributi**

1. La Giunta regionale revoca i contributi concessi nei casi di inottemperanza agli obblighi previsti nell'atto di concessione del contributo. In caso di revoca è disposta la restituzione delle somme concesse maggiorate degli interessi legali maturati dalla data della loro erogazione.
2. In particolare, è disposta la revoca in caso di:
  - a) mancato avvio dei lavori di realizzazione del progetto o interruzione degli stessi per una durata superiore ai tre mesi anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
  - b) mancata destinazione dei contributi regionali agli scopi che ne motivano l'assegnazione;
  - c) luogo di realizzazione dell'intervento diverso da quello indicato nel progetto di cui all'articolo 3;
  - d) mancata rendicontazione dei contributi regionali per la realizzazione del progetto.

## **Art. 6**

### **Norma finanziaria**

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" Titolo 1 "Spese in conto corrente" del bilancio di previsione 2021 – 2023
2. Ai fini della copertura degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo;  
Anno 2021
  - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese in conto corrente", per euro 1.500.000,00;
  - In aumento, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" Titolo 1 "Spese in conto corrente";Anno 2022
  - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese in conto corrente", per euro 1.500.000,00;
  - Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" Titolo 1 "Spese in conto corrente";Anno 2023
  - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese in conto corrente", per euro 1.500.000,00;
  - Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" Titolo 1 "Spese in conto corrente";
3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge prevede la concessione di contributi regionali a favore degli enti e soggetti cui compete la gestione di strade forestali, piste forestali e imposti o piazzali permanenti per favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione e di manutenzione della viabilità forestale.

Tale previsione è coerente con le politiche ambientali e forestali che la Regione ha da tempo avviato per la riqualificazione della viabilità forestale, il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali, lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali e della montagna, coniugando funzioni produttive con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico contenuti nella Legge Regionale 10 Novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e nel Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Inoltre, le politiche di riqualificazione territoriale e forestale trovano profonda sinergia con le politiche ambientali dell'Unione europea per il miglioramento delle foreste e della viabilità.

Nell'ambito delle finalità sopra indicate, con la presente proposta di legge si ritiene opportuno rafforzare le misure di sostegno ai proprietari o soggetti gestori di strade forestali per favorirne la realizzazione di interventi di manutenzione e riqualificazione.

A tal fine l'art. 2 della PdL stabilisce che la Regione eroga a favore dei proprietari o soggetti gestori delle strade forestali, sia questi enti pubblici sia soggetti di natura privata, uno specifico contributo fino ad un massimo di euro 50.000 per ciascun intervento.

Con propria deliberazione, la Giunta regionale dovrà definire inoltre le modalità operative per l'attuazione degli interventi, i tempi per la realizzazione delle opere, le modalità di concessione del finanziamento nonché i casi di revoca dei contributi per inadempimento da parte dei proprietari.

All'art. 3 della medesima PdL vengono definiti i requisiti per l'accesso ai contributi, e si stabilisce che per accedere agli stessi i proprietari devono presentare il progetto esecutivo da ammettere a finanziamento degli interventi, che non deve aver beneficiato – nei tre anni precedenti – di altre misure regionali aventi le medesime finalità.

Nel successivo art. 4 vengono stabiliti procedura e criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi ai proprietari che presentino progetti relativi ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade forestali e che prevedano tali interventi nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica approvati ai sensi della L.R. 65/2014:

- a) finalizzazione alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e ad altre avversità atmosferiche;
- b) finalizzazione alla messa in sicurezza della viabilità forestale in relazione alla sua pericolosità;

- c) finalizzazione al recupero della viabilità forestale in relazione al suo stato di degrado;
- d) finalizzazione ad una maggiore fruibilità delle strade forestali.

L'art. 5 "Revoca dei contributi" prevede che la Giunta regionale possa revocare i contributi concessi in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nell'atto di concessione dei contributi stessi. In particolare, la revoca è disposta in caso di:

- a) mancato avvio dei lavori di realizzazione del progetto o interruzione degli stessi per una durata superiore ai tre mesi anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- b) mancata destinazione dei contributi regionali agli scopi che ne motivano l'assegnazione;
- c) luogo di realizzazione dell'intervento diverso da quello indicato nel progetto di cui all'articolo3;
- d) mancata rendicontazione dei contributi regionali per la realizzazione del progetto.

L'art. 6 stabilisce le modalità di copertura finanziaria della spesa massima autorizzata fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" Titolo 1 "Spese in conto corrente" del bilancio di previsione 2021 – 2023.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

### Proposta di legge regionale

Oggetto:

**Interventi di sostegno per la riqualificazione e la manutenzione delle strade forestali**

Soggetto proponente:

Gruppo consiliare Lega Toscana – Salvini Premier

Copertura finanziaria:

Oneri a carico del bilancio della Regione Toscana attraverso le risorse della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” Titolo 1 “Spese in conto corrente”.

### Tipologia della proposta di legge

La proposta in esame interviene in materia di competenza esclusiva regionale e prevede il riconoscimento di un contributo “a progetto” per Enti pubblici o soggetti privati proprietari o possessori, a vario titolo, di strade forestali regionali, al fine di favorire la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, e le attività di prevenzione antincendio, riqualificazione e manutenzione di strade e piste forestali come da Regolamento regionale

### Oneri finanziari previsti dall’approvazione della Proposta di legge:

Il Consiglio regionale con tale proposta di legge, in coerenza con i principi espressi dallo Statuto regionale e con le politiche regionali volte a favorire la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, promuove la riqualificazione e la manutenzione delle strade, piste forestali e impianti permanenti, come definiti dall’articolo 45 comma 1 del regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana) e complessivamente denominati “strade forestali”.

Per la realizzazione delle suddette finalità si prevede la concessione di contributi “a progetto” a favore di enti pubblici e soggetti privati, proprietari o, in base a titolo diverso, possessori di strade forestali, da individuarsi tramite pubblicazione di apposito bando e nella misura individuale di massimo 50mila euro a progetto. Il Consiglio regionale, verificati gli stanziamenti e le disponibilità di cui alla Missione 9/Programma 05/Titolo 1 così come destinati, stima in euro 1.500.000,00 per le annualità 2021, 2022 e 2023, e 1.500.000,00 per le successive annualità i costi annuali di tale contributo, attraverso la riduzione, per pari importo, della Missione 20/Programma 03/Titolo 1.

Alla Giunta Regionale della Toscana, in caso di approvazione della presente PDL, spetta la definizione del bando relativo e delle modalità di concessione e rendicontazione dei contributi, nonché le modalità operative ed i tempi di erogazione, finanche il controllo delle richieste di accesso effettuate.

-----

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili all'annualità 2021 per la cifra di euro 1.500.000,00, e per le successive per l'importo complessivo annuo di euro 1.500.000,00 pertanto si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2021, e successivi, del bilancio di previsione Regionale del cui alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" Titolo 1 "Spese in conto corrente", a seguito di spostamento per la medesima cifra dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese in conto corrente".

**Metodologie di quantificazione utilizzate:**

La natura della legge in oggetto concerne l'erogazione di un contributo massimo di 50.000,00 euro di parte corrente in favore dei soggetti identificati da apposito bando.

**Copertura finanziaria:**

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria nelle previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2021-2022-2023 per gli importi di seguito indicati:				
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione	9	9	9	
Programma	5	5	5	
Titolo	1	1	1	
Totale in euro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00

Successivamente all'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del d.lgs. 118/2011 con apposita variazione al bilancio finanziario si procederà allo spostamento della cifra indicata dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese in conto corrente" alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" Titolo 1 "Spese in conto corrente".



## Allegato A

### SCHEDA AIUTI DI STATO (SCHEDA ADS)

**Amministrazione proponente:** Gruppo consiliare Lega Toscana – Salvini Premier.

**Tipologia del provvedimento:** Proposta di Legge.

**Descrizione dell'intervento:** la viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, (Testo unico forestale) garantisce la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso e la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche. Sempre di più si registrano, da parte delle associazioni e dei soggetti interessati, gli appelli alla Regione affinché intervenga con gli strumenti disponibili per impedire che l'incuria e il maltempo provochino danni ambientali a catena. Si ritiene dunque necessario rafforzare, mediante la concessione di contributi regionali, il sostegno agli Enti e soggetti cui compete la gestione di strade forestali, piste forestali e impianti permanenti per favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione e di manutenzione della viabilità forestale

#### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

##### 1. RISORSE PUBBLICHE

. 1.a. Impiego di risorse pubbliche

NO

SI – è previsto un impegno di risorse pubbliche regionali.

1.a1 . il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 . il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

.Altro (specificare): La proposta di legge prevede un impegno di spesa da parte della Regione.

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

.1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica

NO

SI – Le risorse sono imputabili all'autorità regionale.

.il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'Amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1];

oppure

.il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

.Altro (specificare): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

## 2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

.2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

NO – l'aiuto viene concesso in base al possesso di strade forestali, indipendentemente dall'attività economica svolta dal soggetto privato.

SI

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

.2.b. Presenza di selettività

NO

SI

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali: \_\_\_\_\_);

area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);

1. Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): Eubi pubblici e soggetti privati proprietari,  
o possessori, di strade forestali.

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO – l'impegno di spesa è rivolto esclusivamente a favore agli enti locali, quindi non è concesso ad attività economiche.

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);

- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

- de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

. esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

. notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

. indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

. disposizione diretta del Trattato (TFUE)

. articolo 93

. articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

. articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

. disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

. Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

. Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

. Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

. Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

. Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

NO

SI

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

Parere del Distinct Body

NO

SI

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile